

STUDIO LEGALE CANONACO

STUDIO LEGALE PINGITORE

**DECRETO LEGGE “SPALMA INCENTIVI” N. 91/2014, CONVERTITO IN LEGGE
116/14 – ART. 26 COMMA 3 (RIDUZIONE INCENTIVI) E COMMA 2 (MODALITÀ
EROGAZIONE TARIFFE INCENTIVANTI) – DECRETI ATTUATIVI DEL MINISTERO
SVILUPPO ECONOMICO DEL 24.10.2014.**

AZIONI E RIMEDI

Studio Legale Canonaco-00198 ROMA, Via Tarvisio 2-Tel. 06\64781941

Studio Legale Pingitore-87100 COSENZA, Via Tobagi 15-Tel. 0984\37324

Come è noto, perché sul punto vi è stato grande risalto dagli organi di stampa e dalle Associazioni di categoria, il Governo Renzi ritenendo particolarmente vantaggiosi gli incentivi concessi, in passato, al settore delle Energie Rinnovabili, con particolare riferimento al settore del fotovoltaico, nonché ritenendo particolarmente speculativi gli interventi fatti dai diversi investitori, per la costruzione e l'esercizio di impianti di taglia superiore ai 200 kW, ha ritenuto di emanare un provvedimento noto come "Spalma incentivi", nel quale si prevede, per il caso che ci interessa, l'applicazione, a partire dal 1 gennaio 2015, di i) una diversa tariffa (inferiore), nonché di ii) una diversa modalità di pagamento degli incentivi (rispetto ai termini previsti nelle convenzioni sottoscritte) prevedendo il pagamento degli incentivi tramite rate costanti, pari al 90% dell'incentivo stimato o presunto, con la previsione di un conguaglio, che il GSE dovrà riconoscere entro il 30 giugno dell'anno successivo cui l'incentivo si riferisce.

Il Decreto-Legge (n. 91/2014 convertito con modifiche nella Legge n. 116/2014), al fine di attuare tale progetto (nei fatti una riduzione dell'incentivo), e compensare le perdite economiche dei beneficiari, ha previsto, tra l'altro, la possibilità:

1. Per il soggetto destinatario di tali provvedimenti di accedere ai finanziamenti bancari dedicati, garantiti da Cassa Depositi e Prestiti, e contro garantiti dallo Stato, il tutto in virtù di convenzioni da stipulare con il sistema bancario (art. 26, comma 5);
2. Di cedere una quota di questi incentivi ad operatori finanziari (art. 26, comma 7);
3. Di un automatico adeguamento della validità temporale dei permessi rilasciati per la costruzione e l'esercizio degli impianti (art. 26, comma 6).

Rispetto alla rimodulazione degli incentivi il provvedimento indicato ha previsto le tre seguenti (e diverse) ipotesi di rimodulazione:

- a. Tariffa rimodulata con una diminuzione, secondo una percentuale costante e sulla base dei parametri contenuti nell'allegato al decreto 91/2014, con contestuale allungamento del periodo di incentivazione a ventiquattro anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto;
- b. Fermo restando il periodo di erogazione ventennale della tariffa, viene prevista una rimodulazione dell'incentivo, che viene ridotto per un primo periodo (circa 6 anni), rispetto a quello contrattualmente previsto con il GSE, e nel successivo periodo (il periodo di

incentivazione residua) viene riconosciuto un incentivo incrementato, ciò al fine di compensare la decurtazione applicata nel primo periodo;

- c. La previsione, di optare (anche nell'ipotesi in cui non venga esercitata una delle opzioni) per una riduzione secca dell'incentivo (che varia dal 6% al 8% in base alla potenza dell'impianto), senza quindi alcuna rimodulazione, fermo restando la durata ventennale del periodo.

Da un punto di vista squisitamente tecnico - contabile l'ipotesi a) e l'ipotesi b), sulla carta, non darebbero luogo, al termine del rispettivo periodo di incentivazione, ad alcuna sostanziale variazione della misura dell'incentivo, se non rispetto ai tempi ed alle valute di pagamento della stessa.

Di contro, nell'ipotesi c), vi sarebbe una decurtazione, dell'incentivo precedentemente accordato in base alle disposizioni normative nazionali vigenti all'epoca dell'entrata in esercizio dei singoli impianti (peraltro emanate in attuazione di norme comunitarie "*Direttiva Parlamento Europeo 2009/28/CE del 23 aprile 2009 sugli interventi e sulla produzione nell'uso delle Energie Rinnovabili*").

A ben vedere però, a nostro avviso, anche per le ipotesi a) e b), viste le consistenti riduzioni dell'incentivo sugli impianti per il primo periodo (e dell'allungamento della durata dell'incentivo prevista nell'ipotesi a), si dovrà tenere conto della circostanza che gli impianti avranno, nel tempo, una decadenza di produttività ed andranno incontro a deterioramento. Quindi con il passare degli anni – ovvero quando si dovrebbe recuperare l'incentivo che viene decurtato nei primi anni – gli impianti potrebbero non garantire la producibilità realizzata in precedenza. A ciò si aggiunga che, nell'ipotesi a) di dovranno sostenere i costi di manutenzione dell'impianto per altri 4 anni.

Ulteriore considerazione va fatta rispetto all'ipotesi a), che è un ipotesi cui non potrebbero accedere taluni beneficiari in virtù della mancata disponibilità – contrattuale - delle aree (terreni e tetti) sulle quali sono stati realizzati gli impianti.

Rispetto all'ipotesi b) si deve segnalare che tale ipotesi è stata definita, in attuazione dell'art. 26 della Legge 116/2014, dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) con decreti attuativi, emanati, peraltro, senza il rispetto dei termini previsti dalla legge (1 ottobre 2014).

Va ancora segnalato che, rispetto alla previsione dell'art. 26, comma 5, ad oggi non sono state attivate, e non risultano essere state perfezionate, le convenzioni tra la Cassa Depositi e Prestiti ed il Sistema Bancario, né sono state comunicate le condizioni per la cessione di quote dei crediti agli operatori finanziari (art. 26, comma 7).

Rispetto alla rimodulazione dell'incentivo il GSE sul proprio sito, nei giorni scorsi, ha pubblicato le modalità, per i "*Soggetti Responsabili*" degli impianti, per potere di accedere alla scelta dell'opzione per la rimodulazione dell'incentivo (scelta che potrà essere fatta esclusivamente attraverso il sito), prevedendo (per attivare tale scelta) la necessità della sottoscrizione di un "*addendum*" contrattuale che modifica i termini dell'originaria convenzione.

Si ricorda infine, opportunamente che, ai sensi del comma 3, ultimo capoverso, dell'articolo 26, in assenza di comunicazioni sulla scelta, da effettuarsi entro il 30 novembre 2014, il GSE applicherà automaticamente opzione c) con decurtazione, fino al 8%, dell'incentivo (ferma la durata del periodo di incentivazione).

E' evidente che, con tale provvedimento, il nostro legislatore (anzi il Governo, giacché la funzione legislativa dovrebbe essere di competenza del Parlamento) ha inteso intervenire retroattivamente per modificare le condizioni di pagamento e l'importo degli incentivi a suo tempo riconosciuti (incentivi il cui valore ha influenzato notevolmente il costo di realizzazione degli impianti, determinando enormi ricavi a beneficio degli installatori) in base ai provvedimenti vigenti alla data di entrata in esercizio di singoli impianti, introducendo modifiche alle convenzioni contrattuali (contratti di diritto privato) stipulate tra il singolo operatore ed il GSE.

Tale intervento evidenzia, ad avviso di chi scrive, una illegittimità di tale normativa che non dovrebbe trovare applicabilità, con riferimento agli impianti già in esercizio alla data di pubblicazione del provvedimento (24 settembre 2014), oltre che profili di illegittimità costituzionale della norma, rispetto ai principi costituzionali (tra cui gli artt. 3, 41, 77 e 117 Cost.), nonché dell'articolo 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale.

E' evidente che ogni singolo beneficiario degli incentivi – e quindi ogni singolo impianto – dovrà far valere ed accertare nelle sedi deputate l'invalidità di tale provvedimento, per i motivi sopra esposti chiedendo che venga accertata:

- a) La non applicazione della normativa sopra richiamata agli impianti in esercizio alla data del 24 settembre 2014 e quindi, conseguentemente, l'assenza di un obbligo di scelta per i suddetti impianti;
- b) L'incostituzionalità dell'art. 26 della legge 116/14, con tutti i conseguenti provvedimenti;
- c) La validità delle convenzioni già sottoscritte dal GSE con contestuale condanna del GSE all'adempimento rispetto degli impegni contrattuali vigenti e ciò nel momento in cui darà attuazione ai nuovi provvedimenti riducendo la tariffa e rimodulando i pagamenti degli incentivi.

Il tutto oltre la proposizione di un'azione di risarcimento dei danni, anche per la violazione dei principi comunitari.

Ciò comporterà la necessità di promuovere giudizi sia innanzi al Giudice Amministrativo (TAR Lazio) che innanzi al Giudice Ordinario (Tribunale di Roma).

Innanzi al TAR Lazio sarà possibile chiedere la sospensione del provvedimento impugnato anche nell'eventuale ed auspicato rinvio della problematica al Giudizio di Costituzionalità atteso che sia il Giudice Ordinario che quello Amministrativo potranno rimettere la questione alla Corte Costituzionale, ove riterranno le eccezioni di legittimità costituzionale che verranno sollevate rilevanti e non manifestamente infondate.

Mentre il giudizio innanzi al Giudice Ordinario potrà essere incardinato senza alcun termine di decadenza, il giudizio innanzi al TAR dovrà essere incardinato entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei decreti attuativi avvenuta in data 24 ottobre 2014 e pertanto entro il 23 dicembre 2014 (data ultima entro la quale dovrà essere notificato il ricorso).

E' ipotizzabile anche la proposizione di una segnalazione (denuncia) agli organi Comunitari competenti della violazione dello Stato Italiano alla Direttiva 2009/28/CE e di altre Direttive in materia, con conseguenti provvedimenti, anche sanzionatori, nei confronti dello Stato Italiano.


I sottoscritti legali, sulla base di tali premesse, si sono organizzati, avvalendosi eventualmente anche dell'opera di altri professionisti, per proporre, allo stato, le azioni giudiziarie indicate (Giudizio Amministrativo e Giudizio Ordinario) e stanno raccogliendo le adesioni di quanti interessati alla problematica.

Studio Legale Canonaco ** Studio Legale Pingitore


Sicchè, ove vi sia da parte Vostra interesse a reagire avverso i prefati provvedimenti, nelle forme sopra rappresentate, Vi invitiamo a contattarci, in tempi brevi, per consentirci di organizzare la raccolta dei mandati necessari e per consentirci di raccogliere le informazioni necessarie per ogni singolo impianto che fin d'ora si indicano, sinteticamente, in: 1) la denominazione dell'impianto; 2) la potenza nominale (per impianti multi - sezione la potenza è data dalla somma delle potenze delle singole sezioni); 3) la tipologia dell'impianto (su edificio o per terra); 4) l'esistenza di contratti per la disponibilità delle aree sulle quali è stato realizzato l'impianto; 5) la copia della convenzione sottoscritta con il GSE; 5) il codice impianto; 6) l'eventuale soluzione da scegliere in relazione alle ipotesi diverse da quella indicata *sub c*); 7) la partita iva e visura camerale (in caso di società), nonché la copia del documento di identità del soggetto che rilascerà il mandato.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e disponibili ad incontrarVi per approfondire ancora e meglio la vicenda anche in ordine ai costi delle varie azioni.

Cosenza-Roma, 18 novembre 2014



(Avv. Francesco Luigi Pingitore)



(Avv. Paolo Canonaco)